

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020

FAQ 107

Quesito pervenuto dal Comune di Messina in merito all'inquadramento del rapporto con l'Azienda Trasporti Messina SpA per la realizzazione del progetto ME.2.2.1.a "Sistema di Infomobilità"

I quesiti sottoposti dal Comune di Messina riguardano l'inquadramento del rapporto tra il Comune, individuato quale beneficiario dell'intervento a titolarità ME.2.2.1.a "Sistema di Infomobilità" nel Piano Operativo v.5.1 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.497 del 21/09/2018 e successiva Determina Dirigenziale n. 6551 del 4/12/2018, e l'Azienda Trasporti Messina S.p.A. (di seguito ATM S.p.A.), Società in house del Comune a cui è stata affidata l'attuazione dell'intervento in qualità di "soggetto attuatore" tramite apposito Atto Regolatorio del 30 marzo 2020, e in particolare:

1. se il ruolo di ATM S.p.A. quale soggetto attuatore per la gestione del finanziamento per la realizzazione delle procedure di appalto, esecuzione, collaudo, monitoraggio, rendicontazione e gestione sia formalmente corretto e non già come erogatore di un servizio in favore del Comune in cambio di un corrispettivo in controvalore;
2. se in ragione di quanto al punto 1, l'ATM S.p.A. debba emettere, ai fini dell'ottenimento del rimborso spese sostenute, un documento fiscale esente IVA nei confronti del Comune accompagnato dalla documentazione per la rendicontazione, potendosi configurare il rapporto finanziario tra Comune e ATM S.p.A. quale movimentazione di denaro ai sensi dell'art.2 comma 3 lett.a del DPR 633/72;
3. se per l'assoggettabilità fiscale di cui al punto 2, ATM S.p.A. debba assumere formalmente il ruolo di beneficiario rispetto all'Organismo Intermedio, piuttosto che di soggetto attuatore rispetto all'Amministrazione beneficiaria;
4. se in ragione del punto 3, atteso che il progetto è già stato ammesso al finanziamento, l'ATM debba richiedere di subentrare nel rapporto con l'OI presentando una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, nelle more della rettifica da parte dell'OI del Piano Operativo che riporti la scheda progetto con la nuova indicazione di ATM quale beneficiario.

Con riferimento al quesito 1, preliminarmente si ricorda che secondo quanto riportato nel MOP *"In caso di gestione diretta, e quindi di operazioni a titolarità, il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l'attività, poiché in tale caso è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.*

Qualora la gestione diretta sia esercitata avvalendosi di un organismo in-house, per l'individuazione del beneficiario rileva la modalità di relazione che intercorre tra la Pubblica amministrazione e l'Organismo medesimo. Anche in questo caso, infatti, se quest'ultima si configurasse quale rapporto di natura concessoria (l'affidatario realizza e gestisce in nome e per conto del concedente un determinato servizio e/o infrastruttura, con autonomia organizzativa, mantenendo la titolarità dei beni realizzati nell'ambito dell'operazione per tutto il periodo di stabilità previsto dalle disposizioni di cui all'art. 71 del Reg. 1303/2013) come nel caso dell'acquisto di materiale rotabile mediante ricorso ed affidamento diretto ad una società in-house, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, quest'ultima potrà assumere il ruolo di soggetto beneficiario. Infine, laddove il rapporto instauratosi si configurerà quale negozio giuridico di

natura contrattuale, l'ente strumentale assumerà il ruolo di Soggetto attuatore, pertanto la titolarità dell'operazione resta in capo alla Pubblica Amministrazione, quale soggetto beneficiario."

Inoltre, come argomentato nelle Istruzioni operative e strumenti per il Beneficiario, paragrafo 1.2 "Procedure operative", sezione "Operazioni a titolarità dell'O.I. attuate mediante affidamento di attività a società in-house", *"Nel caso di operazioni attuate mediante affidamenti a enti in house occorre, in sede di progettazione, definire il ruolo dell'ente in house stesso che, nel quadro del sistema di gestione e controllo del PON, si caratterizza a seconda della tipologia di operazione attivata:*

- come beneficiario dell'operazione, qualora l'ente in house sia responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione;*
- come soggetto attuatore per conto del beneficiario (nella fattispecie, l'Amministrazione comunale), in quanto organismo o impresa pubblica o privata che fornisce il bene, il servizio o la prestazione".*

Pertanto, spetta all'OI l'individuazione della tipologia di inquadramento ritenuta più opportuna per configurare il caso in specie, tenendo conto della peculiarità dello stesso e stabilendo in capo a quale soggetto rimane la responsabilità dell'avvio e dell'attuazione dell'intervento, se al Comune oppure all'ente in house.

Ai fini di tale valutazione, occorre considerare che il progetto, così come previsto nel Piano Operativo approvato, prevede la realizzazione di *"un sistema integrato di infomobilità sul servizio stesso e sui servizi in genere connessi ai sistemi di scambio modale e mobilità dolce. [...] La vision è la creazione di un sistema intelligente e integrato di trasporto pubblico-privato per migliorare la gestione della mobilità in tempo reale (orari, indicazioni e percorsi dei mezzi pubblici, rivendite biglietti, situazione del traffico, disponibilità parcheggi nei nodi di scambio, servizi car-sharing, bikesharing o taxi condiviso) attraverso una piattaforma di infomobilità che potrà essere definita in futuro e all'interno della quale confluiranno tutti i dati relativi alla mobilità territoriale che saranno elaborati e potranno essere eventualmente resi disponibili attraverso la consultazione di video terminali distribuiti nei punti nevralgici del territorio e di applicazioni su smart device e computer."*

Dovendosi realizzare una piattaforma integrata relativa a tutta la mobilità territoriale e, quindi, non circoscritta all'oggetto del Contratto di servizio stipulato con l'ATM che riguarda *"il trasporto pubblico locale su gomma e rotaia e per la gestione dei parcheggi e della sosta a pagamento nel territorio del Comune di Messina"*, sembrerebbe corretto l'inquadramento dell'operazione come intervento a titolarità del Comune- Dipartimento "Servizi Territoriali ed Urbanistici" – Servizio Mobilità Urbana e Viabilità.

Con riferimento al quesito 2, si segnala che l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 92, del 24 marzo 2020, a seguito di una istanza di una società in house che si occupa della gestione congiunta del servizio di sosta a pagamento e del contratto di trasporto pubblico locale, ha affermato che i contributi pubblici sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva in quanto non sono inquadrabili in un rapporto giuridico contrattuale a prestazioni corrispettive. In particolare, nel caso analizzato dall'Agenzia delle Entrate, la società in house, per lo svolgimento della propria attività, percepisce contributi pubblici dalla propria Regione e dai Comuni che la partecipano, e acquista una pluralità di beni e servizi, soggetti a IVA (es. attrezzature necessarie alla realizzazione delle aree di sosta, prestazioni di professionisti incaricati della progettazione delle aree di sosta e delle tecnologie inerenti il pagamento della sosta stessa).

L'Agenzia, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, ha ritenuto che i rapporti tra la società istante e la Regione e i Comuni che la partecipano non possono essere inquadrati nell'ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale a prestazioni corrispettive.

Conseguentemente, le risorse finanziarie in commento devono essere considerate fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui *"non sono considerate cessioni di beni (...) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro"*.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia, inoltre, che l'art. 19, D.P.R. n. 633 del 1972, ammette la detrazione dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa *"(...) in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione (...)"*.

Inoltre, come chiarito nella prassi dell'Amministrazione finanziaria, la detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo. L'IVA, infatti, è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate considera, in conformità ai principi generali dell'IVA, che la società in house può detrarre l'IVA relativa agli acquisti di beni o servizi se, e nella misura in cui, i predetti acquisti riguardino l'effettuazione di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione ha anche chiarito che l'attività della società in house ha natura commerciale e può detrarre l'iva assolta sugli acquisti effettuati per realizzare le attività ad essa demandate.

Pertanto, l'IVA, essendo recuperabile dall'Ente in House, non può essere riconosciuta come spesa ammissibile sul PON, sia che l'Ente ricopra il ruolo di soggetto attuatore, sia che ricopra il ruolo di beneficiario.

Con riferimento al quesito 3, si segnala che l'individuazione del ruolo di beneficiario o di soggetto attuatore dipende, come segnalato in precedenza con riferimento al quesito n.1, dalle valutazioni dell'OI circa le finalità dell'intervento e l'attribuzione della responsabilità dell'avvio e dell'attuazione dello stesso, che non può dipendere da valutazioni collegate all'assoggettabilità fiscale delle attività eseguite dalla società in house e dal rapporto finanziario instaurato con essa.

Con riferimento al quesito 4, in linea generale si fa presente che la modifica del soggetto beneficiario rappresenta una modifica sostanziale dell'intervento e, pertanto, non può avvenire tramite presentazione di una relazione sullo stato di attuazione da parte del potenziale nuovo beneficiario.

Occorre infatti che la precedente scheda progetto sia defanziata e sia presentata una nuova scheda progetto da sottoporre all'ammissione al finanziamento da parte dell'Organismo Intermedio previa verifica preliminare del rispetto dei criteri di selezione delle operazioni, con particolare riferimento, nel caso in specie, a quelli atti a verificare che il soggetto beneficiario disponga di adeguate capacità operative, amministrative e finanziarie (solvibilità) per realizzare con efficacia l'operazione.

Come previsto dalle Istruzioni operative del Beneficiario allegate al MOP, a seguito dell'ammissione al finanziamento, *"dovrà essere sottoscritta tra il Comune e il beneficiario apposita Convenzione in cui vengono chiaramente disciplinate le obbligazioni del beneficiario, anche con riferimento agli adempimenti connessi con gli obblighi regolamentari associati all'informazione ed alla pubblicità, nonché alle conseguenze derivanti dal loro inadempimento da parte del beneficiario. L'atto di convenzionamento dovrà riportare il CUP abbinato all'operazione, del quale l'O.I. dovrà garantire il relativo censimento sul Sistema Informativo Delfi con il relativo corredo di dati richiesti ai fini del monitoraggio dell'attuazione dell'operazione"*.

Inoltre, nel caso in cui nella nuova scheda progetto si rendicontino attività espletate prima dell'ammissione al finanziamento dell'intervento, occorre procedere secondo quanto previsto dal MOP e dalle Istruzioni operative per il Beneficiario in tema di "operazioni avviate e non completate".